

COMUNE DI LAVIANO

Provincia di Salerno



Oggetto : REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI “MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA LOCALITÀ “OGLIARA - PISTELLO - LEPRE” DEL COMUNE DI LAVIANO”.

Committente
Amministrazione Comunale di Laviano

 <p>Architetto Antonio Aquara</p>	<p>Studio di progettazione</p> <p>Località Chiaia, 102 84020 Ottati (SA)</p> <p>Tel. fax 0828-966054 Cell. 334-1920841 E-mail antonioaquara@libero.it</p>
<p>I Progettisti :</p> <p>Arch. Antonio Aquara Arch. Gianfranco Fumo Ing. Michele Sessa Ing. Gerardo D'Alessio</p>	

FIRME



Elaborato:

Relazione sulla Gestione delle Materie

Data: Febbraio 2022

Scala:

Tavola : N° 32



**“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ OGLIARO –
PISTELLE - LEPRE”**
Progetto Definitivo

Sommario

1. PREMESSA	2
2. RIFERIMENTI NORMATIVI	2
3. BILANCIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO E/O DEMOLIZIONE E/O DI RIFIUTI (AI SENSI DELL’ART. 6 DEL R.R.P. N. 6/2006) .	4
4. CAVE E DISCARICHE.....	5



1. PREMESSA

Il presente studio si inserisce nell'ambito delle attività della progettazione **“Intervento di mitigazione del rischio idrogeologico alla località Ogliaro - Pistello - Lepre” - CUP: H64H20000680001** nel Comune di Laviano (SA).

Questo documento è finalizzato alla descrizione delle modalità operative ed alla stima delle volumetrie da adottare per il corretto utilizzo delle terre e rocce da scavo e dei materiali di risulta prodotti dagli scavi.

Tali materiali rappresentano, un sottoprodotto (che verrà gestito come terre e rocce da scavo secondo il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 e la Legge n. 98 del 9 agosto 2013).

Si precisa, infine, che le valutazioni riportate nella presente relazione hanno carattere unicamente previsionale e che le effettive produzioni di rifiuti e la loro effettiva destinazione saranno comunicate in fase di esecuzione dei lavori, comprovandole tramite la modulistica prevista dalle vigenti normative in materia.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

La normativa di riferimento in materia di gestione dei rifiuti è costituita dalla parte quarta del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. nello specifico, le “terre e rocce da scavo” ed “i materiali da demolizione” sono disciplinate dagli artt. 183-184-185-186 che stabiliscono quanto segue:

- l’art. 183 definisce il “rifiuto”(comma 1, lett. a) ed il “sottoprodotto” (comma 1, lett. qq);
- l’art.184 (comma 3) include i materiali da demolizione e scavo tra le tipologie di rifiuti speciali fermo restando quanto previsto dall’art. 184-bis;
- l’art. 184-bis (comma 1) individua le condizioni affinché un materiale possa essere considerato un sottoprodotto;
- l’art. 184-ter individua le condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- l’art. 185 (comma 1, lett. c) esclude dalla disciplina in materia di rifiuti il suolo non contaminato a altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell’attività di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato ai fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato; il comma 4, invece, stabilisce che il suolo scavato non contaminato



**“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ OGLIARO –
PISTELLE - LEPRE”**
Progetto Definitivo

e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati, devono essere valutati ai sensi degli art. 183, comma 1 lett. a, 184- bis e 184-ter;

- l’art. 186 (comma 1) stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 185, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, ottenute quali sottoprodotti, possono essere utilizzate per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati purché siano rispettate determinate condizioni.

Le terre e rocce da scavo possono essere utilizzate come sottoprodotti in cicli produttivi in sostituzione dei materiali di cava a condizione che soddisfino determinati requisiti. Ove la produzione di terre e rocce da scavo avvenga nell’ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione ambientale integrata, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché i tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo, che non possono superare di norma un anno, devono risultare da un apposito progetto che è approvato dall’autorità titolare del relativo procedimento (comma 2);

Si evidenzia, inoltre, che è stato abrogato l’art. 186 del D.Lgs n. 152/06, così come stabilito dall’art. 39, comma 4, del D.Lgs 205/2010, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n.27, alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all’art. 184-bis, comma 2, adottato ai sensi dell’articolo 49.

In data 10 agosto 2012, infatti, è stato emanato il DM 161/2012 “Disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo - Criteri qualitativi da soddisfare per essere sottoprodotti e non rifiuti - Attuazione art. 49 del DL 1/2012” entrato in vigore il 6 ottobre 2012.

Il D.L n.69 del 21 giugno 2013, ha limitato l’azione del D.M. 161/2012 solo “[...]alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale”.

Successivamente la legge n.71 del 24 giugno 2013, che converte in legge, con modificazioni, il decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, inserisce un comma nel quale precisa che, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, per i piccoli cantieri tornano in vita le disposizioni stabilite dall’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i..

Alla luce di quanto detto:

- Per le terre e rocce da scavo provenienti da opere soggette a VIA o ad AIA si applica il D.M. 161/2012;
- Per le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, in attesa della normativa specifica, si applicano



**“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ OGLIARO –
PISTELLE - LEPRE”**
Progetto Definitivo

su tutto il territorio nazionale le disposizione dell’art. 186 del d. lgs. 152/06 e s.m.i., in deroga a quanto stabilito dall’art. 49 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

- Per le terre e rocce da scavo provenienti da cantieri diversi da quelli dei due punti precedenti possono essere gestite come sottoprodotti nel rispetto delle condizioni dell’articolo 184-bis del d. lgs. 152/06 e s.m.i..

3. BILANCIO DI PRODUZIONE DI MATERIALE DA SCAVO E/O DEMOLIZIONE E/O DI RIFIUTI (AI SENSI DELL’ART. 6 DEL R.R.P. N. 6/2006)

Le terre e rocce da scavo destinati ad effettivo riutilizzo non rientrano nella definizione di rifiuto e, pertanto, sono esclusi dall'applicazione di tale normativa e dell'intera disciplina sui rifiuti, a condizione che il materiale non provenga da siti inquinati e bonifiche, come nel caso in oggetto, ed abbia comunque limiti di accettabilità inferiori a quelli stabiliti dalle norme vigenti e che il materiale venga avviato a reimpiegato senza trasformazioni preliminari e secondo le modalità previste dalle autorità amministrative competenti previo parere dell'ARPAC. In tal caso le terre e le rocce da scavo, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e del Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, sono inserite nel più vasto genere dei “sottoprodotti”, definito all’art. 183, lettera p del Dlgs. 152/2006.

Le destinazioni previste per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo sono i rinterri, i riempimenti, le rimodellazioni e i rilevati. L’art. 186, comma 1, del Dlgs. 152/2006 precisa le condizioni per consentire il loro impiego come sottoprodotti.

Nel presente progetto, per le terre e rocce da scavo, sono state adottate tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali, mentre il materiale da scavo non utilizzato direttamente in situ, dovrà essere avviato preliminarmente, secondo le modalità autorizzative già richiamate, ad altre attività di valorizzazione.

Il materiale proveniente dalla demolizione sarà conferito a discarica autorizzata e/o ditta specializzata per lo smaltimento di rifiuti speciali prodotti dalle attività di costruzione, demolizione e scavi.

Nelle fasi realizzative dovranno essere comunque adottate tutte le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire con le seguenti attività:

- favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva dei manufatti e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;



**“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ OGLIARO –
PISTELLE - LEPRE”**
Progetto Definitivo

- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
- prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione;
- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio comunale e/o provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa.
- Il conferimento in discarica dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile riutilizzare e/o recuperare i materiali da scavo e demolizione.

L'intervento prevede l'esecuzione delle seguenti quantità di scavo e demolizioni, secondo la stima del computo metrico:

- ✓ Demolizione di pavimentazioni in conglomerato bituminoso 414,50 mc
- ✓ Demolizione di fondazione stradale 873,00 mc
- ✓ Demolizione di Calcestruzzo 224,00 mc
- ✓ Terreno di scavo 346,00 mc

Dalle attività di demolizione e scavo saranno prodotti dei materiali per i quali avverrà un conferimento in discarica secondo le seguenti quantità:

Trasporto a discarica totale del materiale previsto:

- ✓ CER 170100 = 224,00 mc
- ✓ CER 170300 = 414,50 mc
- ✓ CER 170500 = 1.219,00 mc

4. CAVE E DISCARICHE

Riguardo l'indicazione della destinazione dei materiali, si precisa che i lavori di cui al presente progetto saranno appaltati tramite procedura di gara pubblica e che, pertanto, una qualsiasi indicazione relativa a fornitori e, come nel caso di specie, a impianti di smaltimento rifiuti, potrebbe risultare lesiva dei principi di libera concorrenza e pertanto illegittima.

Volendo, ad ogni modo, fornire indicazioni sulle possibilità di conferimento in un'area relativamente vicina all'impianto, si segnala, in un raggio di 20 km dall'area di intervento, la presenza di almeno n. 2 idonee aree di conferimento del detrito, autorizzate a ricevere il materiale asportato durante gli scavi



**“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO IN LOCALITA’ OGLIARO –
PISTELLE - LEPRE”**

Progetto Definitivo

e le demolizioni, nonché la presenza di cave di estrazione per l’eventuale approvvigionamento del materiale calcareo.

I Tecnici

